



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA**  
presso la Corte d'appello  
**VENEZIA**

n. ~~10389~~ /2021 prot.

Venezia, 30/12/2021

Ai Signori Presidenti  
dei Consigli degli Ordini degli Avvocati  
**DISTRETTO**

Al Signor Rettore dell'Università degli Studi  
VENEZIA  
*protocollo@pec.unive.it*

Al Signor Rettore dell'Università degli Studi  
PADOVA  
*amministrazione.centrale@pec.unipd.it*

Oggetto: bando di selezione per 6 tirocini formativi presso la Procura generale di Venezia ex art. 73 del decreto legge 21 giugno 2016 n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dal decreto legge n. 168 del 2016, convertito dalla legge n. 197 del 2016.

Trasmetto, con preghiera di diffusione sui rispettivi siti istituzionali, il bando in  
oggetto.

IL PROCURATORE GENERALE

Federico Prato

San Marco, 4041 – 30123 Venezia – Tel. 041 5217 712 (716) (818)  
e-mail: [pg.venezia@giustizia.it](mailto:pg.venezia@giustizia.it) pec: [prot.pg.venezia@giustiziacerit.it](mailto:prot.pg.venezia@giustiziacerit.it)





**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA**  
presso la Corte d'appello  
**VENEZIA**

n. **153** /2021 provv.  
Venezia, 30/12/2021

**BANDO DI SELEZIONE PER 6 TIROCINI FORMATIVI PRESSO LA  
PROCURA GENERALE DI VENEZIA**

ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2016, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dal decreto-legge n. 168 del 2016, convertito dalla legge n. 197 del 2016, è indetta la procedura per la selezione di tirocinanti da immettere presso la Procura generale di Venezia.

**1. Requisiti per la partecipazione**

La formazione è riservata ai laureati in giurisprudenza che, al termine di un corso di laurea almeno quadriennale:

- a. siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-ter, secondo comma, lettera g) del r.d. 30 gennaio 1942, n. 12 (ovvero non abbiano riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non siano stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione;
- b. abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- c. non abbiano compiuto i 30 anni di età.

Qualora le domande di accesso superino i posti disponibili, costituiscono titolo preferenziale, nell'ordine, la media di punteggi degli esami, il punteggio di laurea e la minore età anagrafica.

A parità dei requisiti sopra indicati, costituirà titolo preferenziale la partecipazione a corsi di perfezionamento in materie giuridiche.



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA**  
presso la Corte d'appello  
**VENEZIA**

Non saranno prese in considerazione domande di aspiranti già ammessi al tirocinio in occasione di precedenti bandi.

**2. Modalità di partecipazione al periodo formativo ed obblighi ad essi collegati.**

Il periodo di formazione teorico-pratica presso la Procura generale avrà la durata complessiva di diciotto mesi, gli ammessi avranno accesso ai fascicoli processuali ed assisteranno alle udienze. Non potranno avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versino in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgano eventuale tirocinio.

Lo svolgimento del tirocinio formativo non dà diritto ad alcun compenso, salvo eventuale assegnazione della borsa di studio prevista dal comma 8-bis dell'art.73 citato, e non determina il sorgere di alcun rapporto subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali e assicurativi a carico dell'amministrazione.

Il tirocinio formativo può essere interrotto in ogni momento dal Procuratore generale, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative, o per venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'Ufficio e della stessa Procura generale o in caso di mancato rispetto degli obblighi, di scarso impegno e di inosservanza della necessaria frequenza a cui è tenuto il tirocinante.

Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione e con l'assidua presenza che è necessaria per un proficuo periodo di formazione.



# **PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA**

## **presso la Corte d'appello**

### **VENEZIA**

Durante il tirocinio gli ammessi non potranno esercitare il tirocinio per l'accesso alla professione forense presso la Corte di appello.

L'attività di tirocinio si svolgerà sotto la guida e il controllo del magistrato formatore designato, cui saranno affidati gli ammessi al tirocinio; questi ultimi saranno tenuti al rispetto delle direttive dagli stessi indicate e degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, mantenendo il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenendosi dalla deposizione testimoniale.

Il tirocinante in formazione che svolge o ha svolto il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato deve segnalare al magistrato formatore gli eventuali procedimenti pendenti presso la Corte di appello trattati dagli avvocati dello studio legale presso il quale svolge o ha svolto detto tirocinio.

Il Ministero della Giustizia fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria assistenza tecnica.

I tirocinanti dovranno assicurare un impegno non inferiore a 20 ore settimanali.

### **3. Esito del procedimento formativo**

Al termine del periodo formativo, il magistrato formatore redige una relazione sull'esito e la trasmette al Procuratore generale, che rilascia un attestato del positivo svolgimento del periodo di formazione.

L'esito positivo del tirocinio comporta le facoltà e preferenze previste dall'art.73 d.l. n. 69 del 2013, convertito dalla legge n. 98; esso infatti:



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA**  
presso la Corte d'appello  
**VENEZIA**

- a. Costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario;
- b. È valutato per un periodo pari ad un anno di tirocinio forense e notarile;
- c. È valutato per un periodo pari ad un anno di frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali;
- d. Costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a viceprocuratore onorario;
- e. Costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello stato.
- f. Costituisce titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, nei concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato.

**4. Modalità di presentazione della domanda**

Le domande per l'ammissione al tirocinio formativo (ed alla borsa di studio), dovranno essere inserite **dal 20 gennaio 2022 esclusivamente attraverso il nuovo applicativo:**

**<https://tirociniformativi.giustizia.it/tirocini-formativi/>**

Si allega ad ogni buon conto, la circolare del Ministero della giustizia prot. DOG.27/12/2021.02722 e il file relativo ai "tirocinanti".

**IL PROCURATORE GENERALE**

Federico Prato